

# BOLLETTINO UFFICIALE

DELL' AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno II.

Mogadiscio, 22 Giugno 1951

Supplemento N. 1 al **N. 6**

## S O M M A R I O

1951

### ORDINANZE:

- ORDINANZA n. 9 rep. del 6 giugno 1951: Organizzazione dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio . . . . . 239
- ORDINANZA n. 10 rep. del 6 giugno 1951: Istituzione di « Amministrazioni dei Servizi Municipali » . . . . . 244
- ORDINANZA n. 11 rep. del 15 giugno 1951: Potere di grazia dell'Amministratore . . . . . 248

### DECRETI:

- DECRETO n. 60 rep. del 1° giugno 1951: Tariffe per gli impianti e le utenze dei telefoni e relative norme regolamentari . . . . . 249
- DECRETO n. 61 rep. del 7 giugno 1951: Caratteristiche del biglietto da 5 scmali di secondo tipo che la Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia è autorizzata ad emettere . . . . . 259

Ordinanza n. 9 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA  
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

CONSIDERATO che, allo scopo di promuovere la progressiva partecipazione degli abitanti del Territorio all'attività amministrativa, in conformità ai principi sanciti dalla Convenzione per l'Amministrazione Fiduciaria della Somalia, è opportuno — fra l'altro — istituire presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio un organo consultivo che coadiuvi il Commissario nell'esercizio delle sue funzioni;

SENTITO il parere del Consiglio Consultivo delle Nazioni Unite;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

ORDINA:

Art. 1.

L'Amministrazione Municipale di Mogadiscio è affidata ad un Commissario nominato con decreto dell'Amministratore. Egli è anche Ufficiale di Stato Civile.

Art. 2.

Il Commissario sarà assistito da una Consulta Municipale composta come segue:

- a) da sei somali rappresentanti i quartieri o villaggi della città;

- b) da un arabo rappresentante la comunità araba ;
- c) da un rappresentante le minoranze locali ;
- d) da tre italiani rappresentanti la comunità italiana.

Art. 3.

I membri rappresentanti i quartieri o villaggi della città saranno designati, in numero doppio rispetto ai seggi loro assegnati, dal Consiglio di Residenza, che potrà sceglierli fra i propri componenti o fra persone estranee al Consiglio stesso.

Gli altri membri di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo precedente saranno designati, sempre in numero doppio rispetto ai seggi, dal Commissario Regionale, udito il parere del Residente di Mogadiscio.

Art. 4.

I Consultori sono nominati con decreto dell'Amministratore. Essi durano in carica un anno e non sono retribuiti.

Art. 5.

La Consulta è convocata e presieduta dal Commissario dell'Amministrazione Municipale che ne stabilisce l'ordine dei lavori. L'ordine del giorno deve essere preventivamente comunicato al Commissario Regionale.

Il Segretario municipale esercita le funzioni di Segretario della Consulta.

Art. 6.

Quando in due successive convocazioni, a distanza non minore di tre giorni, la Consulta non possa pronunciarsi per mancanza di numero legale, il Commissario è autorizzato a provvedere prescindendo dal parere della Consulta.

Art. 7.

Il Segretario dell'Amministrazione Municipale è nominato con decreto dell'Amministratore.

Le deliberazioni del Commissario sono adottate con l'assistenza del Segretario municipale.

Art. 8.

L'Amministrazione Municipale assumerà direttamente i propri impiegati e salariati con le modalità stabilite da apposito regolamento organico.

Art. 9.

La Consulta Municipale dà parere su tutti gli affari di ordinaria amministrazione che il Commissario ritiene di deferire al suo esame.

Il parere della Consulta deve essere udito sulle seguenti materie:

- a) bilancio preventivo e conto consuntivo ;
- b) variazioni del bilancio preventivo durante l'esercizio ;
- c) regolamenti concernenti i servizi e le istituzioni municipali ;
- d) spese vincolanti il bilancio oltre i tre anni ;
- e) alienazioni e concessioni di immobili, alienazioni di fondi pubblici ;
- f) costituzioni di servitù ed altri diritti reali ;
- g) locazioni e conduzioni di immobili per un tempo maggiore di cinque anni ;
- h) investimenti di danaro d'importo superiore a So. 5000/ ;
- i) stipulazioni di mutui ;
- l) istituzione di imposte e tasse ;
- m) liti attive e passive e transazioni per un valore superiore a So. 5000/- ;
- n) progetti di nuove opere o manutenzione, d'importo rispettivamente superiore a So. 20.000/- e So. 10.000/- ;
- o) schemi di contratti d'appalto di lavori d'importo superiore a So. 10.000/- ;
- p) esecuzione in economia di lavori d'importo superiore a So. 5000/- ;
- q) schemi di contratti di concessione di servizio pubblico ;
- r) piani regolatori.

Art. 10.

Il Commissario qualora non si uniformi al parere della Consulta, se prescritto, deve far risultare tale circostanza nel verbale di deliberazione.

Art. 11.

Le deliberazioni del Commissario sono sottoposte all'approvazione del Commissario Regionale.

Quelle concernenti materie per le quali debba essere udito il parere della Consulta devono essere corredate da tale parere.

Non sono soggette all'approvazione del Commissario Regionale le deliberazioni relative alla semplice esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati con le prescritte approvazioni e quelle che importino spese obbligatorie nei limiti dello stanziamento del bilancio.

Art. 12.

Qualora il Commissario Regionale ritenga che una deliberazione non possa essere approvata per motivi di legittimità o di merito, ne informa il Commissario, dandone le ragioni.

Art. 13.

Il Commissario Regionale deve dare o negare l'approvazione entro trenta giorni da quello in cui le deliberazioni sono state inviate. Trascorso tale termine senza che egli abbia interloquuto, le deliberazioni diventano esecutive, salvo che non sia richiesta altra speciale approvazione, autorizzazione o parere.

E' in facoltà del Commissario Regionale di richiedere, quando lo ritenga opportuno, anche la trasmissione delle deliberazioni relative alla semplice esecuzione di provvedimenti già adottati.

Art. 14.

Sono sottoposte all'approvazione dell'Amministratore le deliberazioni del Commissario sulle materie indicate nelle lettere a), b), c), d), e), i), l), q), r) dell'articolo 9.

Art. 15.

Le deliberazioni nelle materie sopraindicate sono inviate all'Amministratore per il tramite del Commissario Regionale che le rimette, munite del proprio parere, all'Ufficio Affari Interni.

Qualora l'Amministratore ritenga che una deliberazione non possa essere approvata per motivi di legittimità o di merito, ne informa il Commissario, per il tramite del Commissario Regionale, indicandone le ragioni.

Art. 16.

Le deliberazioni del Commissario, soggette alla approvazione del Commissario Regionale o dell'Amministratore, non diventano esecutive se non dopo che sia intervenuta l'approvazione stessa.

Art. 17.

I contratti non sono esecutivi senza il visto del Commissario Regionale, il quale deve accertarsi che essi siano conformi alle relative deliberazioni rese esecutive ed ai relativi progetti approvati.

Qualora, per gravi motivi di interesse dell'Amministrazione Municipale o per altri gravi motivi di interesse pubblico, il Commissario Regionale ritenga che i contratti non debbano aver corso, quantunque riconosciuti regolari, ne informa l'Amministratore; questi può, in tali casi, disporre che l'esecutorietà del contratto sia negata.

Art. 18.

Contro i provvedimenti del Commissario è ammesso ricorso al Commissario Regionale; contro i provvedimenti e le decisioni del Commissario Regionale è ammesso ricorso all'Amministratore, il quale decide definitivamente.

I ricorsi debbono essere presentati nel termine di giorni trenta dalla notifica o comunicazione dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre, o dalla pubblicazione, quando non sia prescritta la notifica o la comunicazione.

Art. 19.

L'Amministratore può in qualunque tempo, in seguito a ricorso o denuncia o di propria iniziativa, dichiarare la nullità del provvedimento e delle deliberazioni del Commissario viziati da incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge o di regolamento generale e speciale o che siano manifestamente contrari al pubblico interesse.

Art. 20.

L'Amministrazione Municipale terrà un Albo per la pubblicazione delle deliberazioni e degli altri atti che devono essere portati a cognizione del pubblico.

Mogadiscio, li 6 giugno 1951.

P. L'AMMINISTRATORE  
Gorini

Ordinanza n. 10 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

CONSIDERATO che, allo scopo di promuovere la progressiva partecipazione degli abitanti del Territorio all'attività amministrativa, in conformità ai principî sanciti dalla Convenzione per l'Amministrazione Fiduciaria della Somalia, è opportuno, fra l'altro, istituire, nei centri più importanti, Amministrazioni per i Servizi Municipali;

SENTITO il parere del Consiglio Consultivo delle Nazioni Unite;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

ORDINA:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1951 è istituita, in ogni capoluogo di Residenza e di vice-Residenza, una « Amministrazione dei Servizi Municipali ».

Con successivo provvedimento potrà essere istituita la predetta Amministrazione anche in altri centri abitati che abbiano raggiunto una notevole importanza economica.

Art. 2.

L'Amministrazione dei Servizi Municipali è affidata, fino a quando non verrà altrimenti disposto, al Residente o vice-Residente competente per territorio.

Il Residente o il vice-Residente sarà assistito da una Consulta Municipale.

Art. 3.

La Consulta Municipale sarà così composta:

- a) da personalità eminenti della circoscrizione municipale, in numero non inferiore a due, né superiore a cinque;

- b) da uno o due rappresentanti delle comunità minori non autoctone;
- c) da uno o due rappresentanti delle categorie economiche;
- d) da uno o due rappresentanti delle professioni, arti e mestieri;
- e) da un rappresentante di associazioni culturali e religiose.

Art. 4.

Con decreto dell'Amministratore sarà determinata la circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali e sarà stabilito il numero dei componenti la Consulta Municipale.

Art. 5.

I membri autoctoni della Consulta Municipale saranno designati, in numero doppio rispetto ai seggi loro assegnati, dal Consiglio di Residenza, che potrà sceglierli fra i propri componenti o fra persone estranee al Consiglio stesso.

I consultori non autoctoni, di cui alla lettera b) dell'art. 3, saranno designati, sempre in numero doppio rispetto ai seggi, dal Residente o vice-Residente d'intesa con le comunità interessate.

I membri della Consulta Municipale debbono in ogni caso essere scelti fra gli abitanti nella circoscrizione municipale.

Art. 6.

Il Commissario Regionale competente, conformemente alle istruzioni ricevute dall'Amministratore, nominerà, con propria ordinanza, i membri della Consulta Municipale. Essi dureranno in carica un anno e non saranno retribuiti.

Art. 7.

Il Residente, o vice-Residente, potrà richiedere il parere della Consulta Municipale su tutti gli affari interessanti la circoscrizione municipale.

Il parere della Consulta dovrà essere sempre udito sulle seguenti materie:

- a) bilancio preventivo e conto consuntivo;
- b) variazioni del bilancio preventivo durante l'esercizio;

- c) regolamenti concernenti i servizi e le istituzioni municipali;
- d) spese vincolanti il bilancio oltre i tre anni;
- e) alienazioni e concessioni di immobili, alienazioni di fondi pubblici;
- f) costituzioni di servitù ed altri diritti reali;
- g) locazioni e conduzioni di immobili per un tempo maggiore di cinque anni;
- h) investimenti di danaro d'importo superiore a So. 5000/-;
- i) stipulazioni di mutui;
- l) istituzione di imposte e tasse;
- m) liti attive e passive e transazioni per un valore superiore a So. 5000/-;
- n) progetti di nuove opere o manutenzione, d'importo, rispettivamente superiore a So. 20.000/- e So. 10.000/-;
- o) schemi di contratti d'appalto di lavori d'importo superiori a So. 10.000/;
- p) esecuzione in economia di lavori d'importo superiore a So. 5.000/-;
- q) schemi di contratti di concessione di servizio pubblico;
- r) piani regolatori.

Il parere è puramente consultivo, e non vincolante.

#### Art. 8.

Alle spese dei predetti Servizi sarà provveduto con i proventi dei tributi locali previsti dalle disposizioni vigenti.

Con gli stessi proventi sarà pure provveduto, entro i limiti del bilancio, alla sistemazione o alla costruzione di opere di pubblica utilità, quali mercati, caravanserragli, pozzi, fontane ed al miglioramento dei servizi di mercato e dei centri urbani.

#### Art. 9.

Il bilancio preventivo per l'anno finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 dovrà essere presentato all'Amministrazione Centrale per l'approvazione, tramite il Commissariato Regionale competente, non oltre il 31 agosto 1951.

Per gli esercizi finanziari successivi, il bilancio preventivo dovrà essere presentato, con le stesse modalità, entro il mese di febbraio.

#### Art. 10.

Il conto consuntivo delle entrate riscosse e delle spese sostenute durante l'esercizio finanziario, in conformità del bilancio preventivo, dovrà essere presentato, sempre per il tramite del Commissariato Regionale, all'Amministrazione Centrale non oltre il 30 settembre di ogni anno.

#### Art. 11.

Per quanto concerne le deliberazioni adottate dal Residente o vice-Residente, si osserveranno le norme stabilite per l'approvazione delle deliberazioni del Commissario Regionale, di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell'Ordinanza n. 9 in data 6 giugno 1951, relativa alla istituzione della Consulta Municipale presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

#### Art. 12.

Contro i provvedimenti del Residente o vice-Residente è ammesso ricorso al Commissario Regionale; contro i provvedimenti e le decisioni del Commissario Regionale è ammesso ricorso all'Amministratore, il quale decide definitivamente.

I ricorsi debbono essere presentati nel termine di giorni quarantacinque dalla notifica o comunicazione dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre, o dalla pubblicazione, quando non sia prescritta la notifica o la comunicazione.

#### Art. 13.

L'Amministratore può, in qualunque tempo, in seguito a ricorso o denuncia o di propria iniziativa, dichiarare la nullità dei provvedimenti e delle deliberazioni del Residente o vice-Residente viziati da incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge o di regolamento generale o speciale o che siano manifestamente contrari al pubblico interesse.

#### Art. 14.

Presso ogni Amministrazione dei Servizi Municipali sarà istituito un Albo per la pubblicazione delle deliberazioni e degli altri atti che devono essere portati a cognizione del pubblico.

Art. 15.

La presente ordinanza non concerne il centro di Mogadiscio, per il quale è già stata da tempo istituita una Amministrazione Municipale.

Mogadiscio, li 6 giugno 1951.

p. L'AMMINISTRATORE  
Gorini

Ordinanza n. 11 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA  
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

RITENUTO che, in attesa dell'emanazione del nuovo ordinamento giudiziario per il Territorio, si rende necessario ed urgente regolare il potere di grazia e di commutazione delle pene;

VISTO il testo della Convenzione per l'Amministrazione Fiduciaria del Territorio della Somalia sotto l'Amministrazione Italiana ed in particolare l'art. 2, nonché gli articoli 3 e 4 dell'annessa Dichiarazione dei principi costituzionali;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

ORDINA:

Art. 1.

L'Amministratore ha il potere di concedere la grazia e di commutare le pene a favore di coloro che abbiano riportate condanne con sentenze degli organi giudiziari nel Territorio.

Il provvedimento è adottato mediante decreto sentito il parere del rappresentante del Pubblico Ministero presso il Giudice della Somalia, ovvero del Procuratore Militare, qualora si tratti di condannati dal Tribunale militare della Somalia.

Art. 2.

La presente ordinanza entra in vigore alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S..

Mogadiscio, li 15 giugno 1951.

p. L'AMMINISTRATORE  
Gorini

Decreto n. 60 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA  
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, in data 31 marzo 1950;

CONSIDERATO che le tariffe telefoniche in vigore in Somalia sono molto inferiori al costo del loro esercizio;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di stabilire nuove tariffe per gli impianti e le utenze dei telefoni e le norme regolamentari relative;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1951 sono stabilite le seguenti tariffe per gli impianti e le utenze dei telefoni:

- A) — Installazioni di apparecchi telefonici:
  - 1) Entro un raggio di Km. 2 dalla Centrale . . . So. 100
  - 2) Derivazioni interne . . . . . » 40
  - 3) Per installazioni e derivazioni esterne a distanza superiore a Km. 2 dalla Centrale, da concordare con l'Amministrazione Postale, in relazione alla distanza dalla Centrale.
- B) — Trasferimento di linee ed apparecchi e cambi di nome sulla guida:

1) nello stesso edificio . . . . .	So.	40
2) in altro edificio . . . . .	»	100
3) cambio di nome sulla guida . . . . .	»	25

C) — Abbonamenti annui al telefono:

a) 1° Gruppo

Istituti di credito, banche, banchieri, enti di previdenza sociale, aziende commerciali, industriali, d'esportazione ed importazione, agenzie di cambio, alberghi, pensioni, ristoranti e caffè, negozi di alimentari ed altre aziende iscritte nei registri delle prime due categorie delle licenze municipali, studi, gabinetti ed uffici professionali, anche se eserciti nell'abitazione . . . . .

So. 204

b) 2° Gruppo

Circoli, clubs, associazioni culturali, sportive, ricreative e simili; amministrazioni private, associazioni sindacali, officine meccaniche, agenzie di navigazione marittima ed aerea, imprese d'imbarchi e sbarchi, imprese autotrasporti, istituti privati d'istruzione, posteggi taxi, aziende commerciali, industriali, società ed enti, alberghi, pensioni, ristoranti e caffè iscritti nei registri delle categorie 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> delle licenze municipali; abitazioni private nelle quali si eserciti anche attività artigiana . . . . .

So. 192

c) 3° Gruppo

Uffici, servizi ed enti pubblici, comunità religiose, enti di mutuo soccorso, a carattere assistenziale, associazioni militari in congedo, combattenti, reduci, veterani e simili . . . . .

So. 160

d) 4° Gruppo

Abitazioni private nelle quali non venga esercitata nessuna attività né professionale né artigiana . . . . .

So. 120.

Abbonamento annuale derivazioni:

1° Gruppo: derivazione senza commutatore allo stesso utente . . . . .	So.	100
derivazione senza commutatore ad utente differente . . . . .	»	130
2° Gruppo: derivazione senza commutatore allo stesso utente . . . . .	»	100
derivazione senza commutatore ad utente differente . . . . .	»	120
3° Gruppo: derivazione senza commutatore allo stesso utente . . . . .	»	80
derivazione senza commutatore ad utente differente . . . . .	»	100
Commutatore per derivazione . . . . .	»	20
Campanello sussidiario . . . . .	»	30

Fornitura di centralini

Canone annuale

Centralino da n. 100 . . . . .	So.	6.000
» » » 80 . . . . .	»	4.800
» » » 50 . . . . .	»	3.000
» » » 30 . . . . .	»	1.800
» » » 20 . . . . .	»	1.200
» » » 15 . . . . .	»	900
» » » 10 . . . . .	»	600
» » » 6 . . . . .	»	360
» » » 5 . . . . .	»	300
Concentratore » » 4 . . . . .	»	200

Tariffa per comunicazioni urbane presso i posti telefonici pubblici:

Per ogni tre minuti di comunicazione telefonica: So. 0,50.



*Tariffe per le comunicazioni interurbane.*

Durata della conversazione tre minuti.

DA	A	TARIFFA SO.
Mogadiscio	Afgoi	1,50
	Balad	1,50
	Merca	3,00
	Villaggio Duca degli Abruzzi	2,50
	Vittorio d'Africa	2,50
	Genale	3,00
Afgoi	Balad	2,00
	Merca	2,50
	Mogadiscio	1,50
	Villaggio Duca degli Abruzzi	3,00
	Vittorio d'Africa	2,00
	Genale	2,50
Merca	Afgoi	2,50
	Balad	3,50
	Mogadiscio	3,00
	Villaggio Duca degli Abruzzi	4,00
	Vittorio d'Africa	1,00
	Genale	1,50
Vittorio d'Africa	Afgoi	2,00
	Balad	3,00
	Mogadiscio	2,50
	Villaggio Duca degli Abruzzi	4,00
	Genale	1,00
	Merca	1,00

Per preavviso di conversazioni interurbane: So. 0,50.

Art. 2.

Gli impianti e le utenze dei telefoni sono regolati dalle norme allegate al presente decreto e vistate in data odierna dal Capo dell'Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni.

Mogadiscio, li 1° giugno 1951.

p. L'AMMINISTRATORE  
Gorini

NORME PER GLI IMPIANTI E LE UTENZE DEI TELEFONI

Art. 1.

L'utenza telefonica è concessa, previa stipulazione del contratto d'abbonamento, con la Direzione dei Servizi Postali e delle Telecomunicazioni.

Art. 2.

L'abbonato è personalmente responsabile della esattezza delle indicazioni atte a stabilire il canone di abbonamento dovuto, e ciò anche per eventuali variazioni che si verificassero nel corso dell'abbonamento stesso delle quali è obbligato a dar notizia in tempo debito alla Direzione Poste e Telecomunicazioni. Nel caso di indicazioni inesatte, che portino all'applicazione di tariffe o canoni diversi da quelli dovuti, l'abbonato è obbligato anche nel corso dell'abbonamento a versare la differenza fra la quota dovuta e quella effettivamente versata, con la decorrenza dall'inizio dell'abbonamento con i relativi interessi. Tale versamento dovà essere eseguito in favore della detta Direzione, anche in caso di mancata denuncia di impianti interni privati, allacciati abusivamente alla rete urbana, salvo le più gravi sanzioni stabilite dalle norme vigenti.

Art. 3.

L'abbonamento decorre dal giorno in cui l'impianto comincia a funzionare. Qualora l'impianto od il collegamento del telefono fossero ritardati per colpa dell'abbonato, il canone di abbonamento decorre dal decimo giorno successivo a quello della data del contratto di abbonamento, indipendentemente dal collegamento del telefono. L'abbonamento s'intenderà, di regola, tacitamente rinnovato per il periodo di un anno, e così di anno in anno, se non è disdetto con lettera raccomandata almeno un mese prima della sua scadenza.

Art. 4.

L'abbonato s'impegna di accettare nel corso di abbonamento tutte le eventuali modifiche delle tariffe e delle condizioni d'abbonamento che dovessero essere stabilite ai sensi di legge. In caso di aumento

delle tariffe telefoniche, sarà però in facoltà dell'abbonato che non intendesse accettare detto aumento, di rinunciare all'abbonamento, a partire dal trimestre successivo a quello della pubblicazione del provvedimento.

Art. 5.

Eventuali variazioni, da qualsiasi ragione determinate, sia del canone di abbonamento, eccezione fatta per le variazioni di tariffa, come della persona intestataria dell'abbonamento, daranno luogo all'inizio di un nuovo abbonamento.

Art. 6.

La Direzione Poste e Telecomunicazioni ha diritto, qualora esigenze tecniche lo consiglino, di cambiare il numero dell'abbonato, mediante semplice preavviso scritto. La stessa ha diritto inoltre di cambiare il sistema di commutazione della rete urbana, seguendo i progressi della tecnica telefonica; in questo caso l'abbonato dovrà provvedere ad uniformarvi contemporaneamente, a sue spese, l'eventuale impianto interno di sua proprietà allacciato alla rete urbana.

Art. 7.

L'importo delle spese d'impianto deve essere pagato entro dieci giorni dall'invito scritto della Direzione P. T.. Parimenti quello relativo ai traslochi deve essere pagato prima della esecuzione dei lavori. Nel caso di trasloco in una zona diversa della stessa rete urbana, e che comporti variazione di tariffa di abbonamento per compensi oltre l'abitato ecc., le spese di trasloco saranno commisurate in base alla nuova tariffa dovuta dall'abbonato.

Art. 8.

Le domande di trasloco esterno devono essere fatte per iscritto con lettera raccomandata diretta alla Direzione P. T. almeno un mese prima della data per la quale è richiesto il trasloco. Se la domanda non è presentata entro il termine indicato, la Direzione non risponde degli eventuali ritardi nel ripristino delle comunicazioni nella nuova sede, ma il ripristino dovrà, in ogni caso, avere effetto entro 30 giorni dalla presentazione delle domande. E' in facoltà della Direzione, qualora ragioni tecniche non permettano di eseguire il trasloco, di disdire l'abbonamento in corso, senza che l'abbonato possa reclamare.

Art. 9.

Il canone di abbonamento deve pagarsi a rate trimestrali anticipate, unitamente a quant'altro dovuto dall'abbonato, presso la Direzione Poste e Telecomunicazioni o presso la Cassa che sarà da essa indicata, entro i primi dieci giorni del primo mese del trimestre al quale la rata si riferisce. Per gli abbonamenti assunti in epoca che non coincida col principio di un trimestre, l'abbonato sarà tenuto a pagare anticipatamente la rata corrispondente al periodo compreso tra l'inizio dell'abbonamento ed il primo giorno del trimestre successivo. Se l'allacciamento avviene nell'ultimo mese del trimestre, dovrà pagare il rateo del mese in corso ed il trimestre successivo. Le bollette dovranno essere pagate per intero, altrimenti saranno considerate insolite a tutti gli effetti contrattuali.

Art. 10.

Nessun obbligo ha la Direzione Poste e Telecomunicazioni di preavvisare gli abbonati della scadenza dei pagamenti. In caso di mancato pagamento entro i termini indicati nell'articolo precedente, la Direzione è senz'altro autorizzata, ove lo creda, a curare la riscossione a mezzo dell'autorità giudiziaria, con diritto al rimborso delle relative spese e salve le disposizioni di cui in appresso. In ogni caso lo stato di morosità dell'utente dà diritto alla Direzione di interrompere il servizio telefonico, e, persistendo la morosità, di provvedere al ritiro di tutto il materiale installato presso l'utente stesso, pur conservando pieno ed integro il diritto di esigere, a titolo di penale, tutte le rimanenti trimestralità fino alla naturale scadenza del contratto d'abbonamento.

All'abbonato che ritardi di pagare il canone trimestrale d'abbonamento entro il termine stabilito dal precedente articolo, sarà staccato il telefono.

Per il riallacciamento del suo apparecchio dovrà essere corrisposta la somma di So. 10.

L'abbonato moroso per canoni di abbonamento riconosce alla Direzione il diritto di rivalersi sulle somme eventualmente anticipate per comunicazioni interurbane o per altri servizi.

Art. 11.

Nei casi di nuova richiesta d'impianto telefonico da parte di utente altra volta moroso, la Direzione ha diritto di subordinare la nuova

concessione al pagamento delle quote non soddisfatte ed alla imposizione di un congruo deposito a garanzia.

Art. 12.

L'abbonato deve conservare e custodire gli impianti e gli apparecchi affidatigli con ogni diligenza. Egli ne risponde anche in caso di danneggiamento o distruzione da parte di terzi, salvi i casi di forza maggiore, da provarsi a cura e spese dell'utente.

Art. 13.

E' proibito all'abbonato di aprire, smontare o comunque manomettere gli impianti e gli apparecchi, nonché di rivolgersi ad estranei per fare eseguire riparazioni e traslochi. La contestazione fatta all'abbonato, in seguito a sopralluogo, dell'avvenuta inosservanza del divieto di cui sopra, dà facoltà alla Direzione di sospendere il servizio, salva restando ogni azione conseguente. L'impianto in tal caso dovrà essere rimesso in ripristino, a totale spesa dell'utente.

Art. 14.

La perdita o la rottura di qualsiasi parte o accessorio degli apparecchi è a carico dell'abbonato al quale incombe l'obbligo di corrispondere il prezzo relativo.

Art. 15.

Qualora l'abbonato lasci abbandonato l'apparecchio telefonico, la Direzione potrà ritirare il materiale installato per l'impianto, senza che ciò dia luogo alla cessazione dell'abbonamento, salvo il diritto, da parte della Direzione, al rimborso delle spese ed al risarcimento degli eventuali danni riscontrati.

Art. 16.

L'uso dell'apparecchio telefonico è consentito esclusivamente all'abbonato ed ai suoi dipendenti e familiari. E' proibita la cessione a terzi, per qualsiasi ragione. Qualora risultasse che un apparecchio telefonico sia in uso a persona diversa dal titolare dell'abbonamento o dagli aventi diritto, la Direzione potrà interrompere il servizio anche se i pagamenti fossero stati effettuati regolarmente.

Art. 17.

Nei casi in cui l'abbonato si sia servito o abbia dato modo ad altri di servirsi del suo impianto per comunicazioni in cui si riscontrano elementi costitutivi di reato, che diano luogo alla denuncia all'autorità giudiziaria, sarà sospeso il servizio telefonico, salvi tutti gli altri diritti stabiliti dalla presenti norme.

Art. 18.

L'abbonato dichiara di essere a conoscenza di tutte le disposizioni in vigore che regolano comunque la materia degli impianti supplementari derivanti dalla posta principale.

Art. 19.

Gli impianti supplementari possono essere installati solo nello stesso appartamento, ufficio o stabilimento dell'abbonato, e debbono servire esclusivamente all'abbonato ed ai suoi dipendenti e familiari. Nessun apparecchio supplementare può essere posto o lasciato in locali occupati da terzi. Ogni apparecchio che venisse posto o lasciato in locali occupati da persone diverse dall'utente della linea principale, non è ritenuto supplementare e dà luogo ad un nuovo contratto di abbonamento, salva l'applicazione dei provvedimenti previsti nell'articolo 2.

Art. 20.

La Direzione potrà esigere dall'abbonato, che intenda valersi del servizio interurbano, un anticipo corrispondente al presumibile ammontare delle conversazioni di un trimestre. Esso dovrà essere completato o reintegrato in ogni tempo, a semplice richiesta della Direzione, quando l'ammontare delle conversazioni lo superi. L'abbonato è in ogni caso responsabile delle tasse per conversazioni interurbane, o per altri servizi richiesti dal proprio apparecchio, anche se non sia stato effettuato alcun versamento quale anticipo per detti servizi. In caso di inadempimento non saranno più consentite all'abbonato conversazioni telefoniche interurbane.

Art. 21.

La Direzione è tenuta a fornire esclusivamente il servizio telefonico urbano. In conseguenza, se il servizio telefonico interurbano

venisse per qualsiasi causa sospeso o limitato, l'abbonato deve ugualmente corrispondere le pattuite quote di abbonamento al servizio urbano.

Art. 22.

L'abbonato s'impegna di permettere, senza eccezione di sorta ed in qualsiasi momento, l'accesso nei propri locali agli agenti della Direzione, muniti di tessera di riconoscimento, per le verifiche dell'impianto sia degli apparecchi principali che di quelli supplementari ad essi collegati.

Art. 23.

Nel caso di guasti di qualsiasi genere, interruzioni, ecc., l'abbonato deve avvertire per iscritto il servizio telefonico della Direzione. Dalla data di ricezione del reclamo decorreranno i termini impegnativi per le parti, a tutti gli effetti delle norme vigenti.

Art. 24.

Ogni abbonato ha diritto di avere gratuitamente una copia dell'elenco degli abbonati, per ogni apparecchio principale tenuto in abbonamento. Ha diritto di inserire in detto elenco gratuitamente tutte le indicazioni strettamente necessarie alla propria individuazione. La forma di detta inserzione è stabilita dalla Direzione Poste e Telecomunicazioni. La Direzione non assume alcuna responsabilità, in caso di omissioni o di errori di numeri, diciture, qualifiche, titoli, indirizzi, ecc. nella pubblicazione suddetta.

Art. 25.

Sono in ogni caso a carico dell'abbonato tutte le tasse applicate e da applicarsi sugli impianti e sulle comunicazioni telefoniche, le eventuali tasse di bollo e di registro sui contratti, sulle quietanze ecc.

Art. 26.

Queste norme e tutte le altre che nell'interesse del servizio saranno successivamente emanate impegnano ogni abbonato, per il fatto solo della regolare sottoscrizione del contratto di abbonamento.

Mogadiscio, li 1° giugno 1951.

Visto, d'ordine

Il Capo dell'Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni Reggente

G. Inserra

Decreto n. 61 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 14 rep., in data 16 maggio 1950, relativa alla istituzione per il territorio della Somalia di una moneta denominata « Somalo »;

SENTITO il Consiglio di Amministrazione della Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia;

DECRETA:

Art. 1.

Il biglietto da 5 somali, di secondo tipo, che la Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia è autorizzata ad emettere nel Territorio, ha i listintivi ed i segni caratteristici qui appresso indicati:

il biglietto da 5 somali di secondo tipo è stampato nel recto in litografia e calcografia e nel verso in litografia, su carta bianca filigranata, nel formato stampa di mm. 116 x 63.

La filigrana è costituita dalla leggenda « somalo » posta e ripetuta in senso orizzontale su tutta la superficie, intercalata, nello stesso senso, da una linea ondulata, in chiaro, interrotta nella parte destra del biglietto da uno spazio in cui spicca, pure in filigrana, la testina di un leopardo.

La vignetta del recto è composta da elementi decorativi di stile arabo che racchiudono: al centro, una testina di leopardo su fondino retinato; a sinistra, uno spazio, ricoperto da un fondino a motivi ornamentali simmetrici, sul quale figurano la leggenda « somali 5 », ripetuta, in alto, in caratteri arabi, nonché le indicazioni « Il Controllore » e « Il Presidente » con le relative firme; a destra, uno spazio simmetrico a quello di sinistra, racchiudente l'accennata testina di leopardo in filigrana.

In basso, al centro, su fondo scuro retinato, la leggenda su due righe: « CASSA PER LA CIRCOLAZIONE MONETARIA DEL-

LA SOMALIA », sormontata in alto, nella parte centrale, dallo stemma della Somalia costituito da due mezze lune racchiudenti una stella a cinque punte.

La vignetta è stampata su fondino a linee rette sottili, incrociate su tutta la superficie, interrotto, a sinistra, da un fondino a motivi cicloidalenti intrecciati e ripetuti e, a destra, da altro fondino a linee sottili ondulate in senso orizzontale.

Sul margine bianco, in basso, sono poste le leggendingine, a sinistra, « I. P. S. Off. Carte-Valori-Roma », a destra, « E. Pizzi Dis. ».

Il tergo del biglietto è formato da un fondino a linee ondulate orizzontali, tracciato su tutta la superficie del formato stampa su cui campeggia, al centro, una composizione ornamentale costituita da uno scudo ovale — racchiuso da motivo a cartocci e da gruppi di foglie stilizzate — recante nella parte centrale e inferiore la leggenda « somali 5 » la cui cifra è ripetuta in alto in carattere arabo.

Lateralmente a tale composizione è tracciato un motivo ornamentale, che si ripete, racchiudente, a destra e a sinistra, uno spazio simmetrico nel quale è ben visibile l'accennato fondino a linee orizzontali ondulate.

Sul detto motivo ornamentale figurano, in basso a sinistra e in alto a destra, la numerazione e, in basso a destra e in alto a sinistra, la serie.

A destra della composizione centrale, entro lo spazio a linee ondulate, è stampata la leggenda « 1951 Roma » e l'annuale arabo con la dicitura « Roma » in lingua araba.

Tutto l'insieme è compreso in una cornice stilizzata nastriforme.

I colori sono, nel recto, in rosso bruno su fondino azzurro-chiaro, nel verso, rosso bruno su fondino giallo-avana.

Le serie ed i numeri sono stampati tipograficamente in colore rosso.

## Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 7 giugno 1951.

p. L'AMMINISTRATORE  
Gorini